

N° 14038/19 R.Gen.Trib.

N° 4721/19 R.G.N.R.

N° R.G.GIP



Sentenza N° 6254/21

del 4.6.2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

SEZIONE 2^a PENALE

Composto dal Magistrato:

dott.ssa Ileana Ramundo

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale contro

;

Difeso di fiducia dall'avv. Marco Alessandro Bartolucci del foro di Milano con ivi studio in via Cesare Battisti 11.

IMPUTATO

Del reato p. e p. dall'art. 10 bis del Decreto Legislativo 10 marzo 2000 n. 74, perché, nella sua qualità di rappresentante legale della “

”, in relazione all'anno di imposta 2015 non versava, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta, ritenute dovute sulla base della dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituti per l'ammontare di € 298.333,94 superando il limite della soglia di punibilità stabilita dallo stesso articolo (€ 150.000).

Compresso in Milano il 15.9.2016, termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d'imposta relativa all'anno 2014.

Evidenziata la parte offesa in: **Ministro Economia e Finanze pro tempore**

In data 20.6.2019 veniva emesso decreto di citazione a giudizio nei confronti di _____ in seguito ad opposizione al decreto penale di condanna;

All'udienza del 20.11.2019 accertata la regolarità delle notifiche si disponeva procedersi in assenza dell'imputato.

All'udienza del 25.9.2020 venivano ammesse le prove come richieste dalle parti, il PM produceva visura camerale, accertamento e copia di una richiesta di rateizzazione del debito tributario.

All'udienza del 5.2.2021 si procedeva all'istruttoria dibattimentale con l'escussione dei testi _____, funzionario dell'Agenzia delle Entrate, _____, direttore amministrativo di _____ e _____, responsabile amministrativo di _____.

Il Tribunale acquisiva documentazione prodotta dalla difesa.

All'udienza del 4.6.2021 la difesa effettuava una ulteriore produzione documentale tra cui copia dei pagamenti delle rate del piano stipulato con l'Agenzia delle Entrate e la richiesta di proroga della rateizzazione del 27 maggio 2021.

Il Tribunale dichiarava chiusa l'istruttoria, le parti concludevano entrambe per la assoluzione dell'imputato e il Giudice decideva come da dispositivo letto in udienza.

FATTO E DIRITTO

Dalla valutazione complessiva del compendio istruttorio _____ deve essere assolto per difetto dell'elemento soggettivo essendo stata offerta adeguata prova della crisi di liquidità che ha coinvolto la società ed ha determinato l'inesigibilità dell'adempimento fiscale.

È stato accertato che l'odierno imputato, _____, era rappresentante legale della _____, al momento della scadenza dell'obbligo di versamento delle ritenute quale sostituto di imposta.

Preliminarmente giova inquadrare la situazione economico-finanziaria della società in oggetto negli anni immediatamente precedenti al 2015 [il capo di imputazione infatti riferisce l'omesso versamento delle imposte da parte del _____ all'anno di imposta 2015].

Le dichiarazioni rilasciate in dibattimento da _____ e _____, rispettivamente direttore amministrativo e responsabile amministrativo di _____, permettevano di ricostruire l'attività della società e le modalità con cui il _____ aveva provato a fronteggiarne la crisi finanziaria esplosa nel 2012 a causa di un'importante crisi che aveva colpito il mercato su cui operava la

In particolare la _____ si occupava di produzione industriale di cubi zirconia, di *trading* di materiale per la gioielleria [acquistava gemme preziose dai mercati di riferimento per distribuirle in Italia] e possedeva una produzione di gioielleria a marchio proprio, _____; fondamentalmente quindi la società si componeva di tre aree di *business*.

La produzione industriale di zirconi, attività storica dell'azienda che ne era terza produttrice a livello mondiale, a partire dal 2012, aveva subito la concorrenza del sud-est asiatico e in pochi anni il prezzo di vendita era diventato uguale al prezzo di produzione; una sorte non dissimile era toccata al ramo d'azienda relativo al *trading* di pietre preziose, penalizzato dallo sviluppo tecnologico che permetteva alla maggior parte degli acquirenti di rivolgersi direttamente ai mercati di provenienza.

Questi fattori di crisi avevano determinato, tra il 2012 e il 2015, una contrazione del fatturato quasi del 50% che non era rimasta priva di conseguenze: gli istituti bancari avevano ridotto le loro linee di credito incidendo pesantemente sulla liquidità di cui la società poteva usufruire per onorare i suoi impegni [l'ammontare dei fidi bancari concessi alla _____ nel quadriennio preso in considerazione si era ridotto da 4 a 3 milioni].

La contrazione del mercato, la riduzione delle linee di credito bancarie e la conseguente riduzione della liquidità non avevano lasciato alternative alla _____ costretta dapprima a ricorrere alla cassa integrazione per i dipendenti e poi al loro licenziamento a seguito della chiusura delle *business unit* della produzione e del *trading* e delle relative unità locali di Pogliano Milanese e Valenza. Tale ingente riduzione del personale [da 30/40 unità nel 2012 a circa 11] aveva determinato un'ulteriore

riduzione della liquidità dovuta al pagamento dei TFR [il teste sottolineava la precedenza accordata alle dipendenze].

La misura della chiusura delle *business unit*, per quanto drastica, non era stata sufficiente ad arginare la crisi finanziaria che era proseguita anche dopo il 2015 in seno all'unica *business unit* rimasta; si era registrato invero un crollo del mercato Russo principale acquirente dei gioielli marchio

La riduzione del fatturato e la conseguente crisi di liquidità sono ampiamente rappresentate dalla cospicua produzione documentale della difesa [cfr. bilancio di dal 2013 al 2019].

Inoltre il teste riferiva che l'amministratore aveva tentato di far fronte alla carenza di liquidità con dei conferimenti di cui non ricordava gli importi. Gli stessi, come da prassi, erano stati conferiti alla Banca senza che fosse specificamente stabilita la partita in favore della quale sarebbero confluiti sicché non poteva affermare che gli stessi fossero stati direttamente allocati a copertura degli oneri tributari.

In data 9 maggio 2019 tramite pec era stata notificata alla la cartella di pagamento numero da parte dell'Agenzia delle Entrate. Invero, sulla scorta di un controllo sul modello 770 del 2015, l'Agenzia delle Entrate contestava l'omissione dei versamenti delle ritenute d'imposta per l'anno 2015, intimando al prevenuto di adempiere all'obbligo di pagamento risultante dai ruoli contenuti nella cartella entro 60 giorni dalla data della notifica. La teste spiegava che la differenza tra la somma per cui si procedeva [€ 298.333,94] e la somma che emergeva dalla cartella [€ 444.163,81] era il risultato del ritardo nel pagamento; invero, come dichiarato dal teste dell'Agenzia delle Entrate, a seguito di un controllo automatizzato erano state rilevate una serie di ritenute non versate per un ammontare complessivo di € 298.333,94 sicché era stato inviato l'avviso bonario con raccomandata, la società però non aveva versato le somme e l'avviso bonario si era trasformato in ruolo.

Il teste aveva ipotizzato anche l'esistenza di un piano di rateizzazione del debito dichiarando che, nei limiti delle funzioni cui era abilitato, aveva notato dei parziali versamenti sulla cartella, l'esistenza di tale piano veniva confermata dalle dichiarazioni della teste e dalla documentazione prodotta dalla difesa.

in data 27 maggio 2019 aveva presentato all'Agenzia delle Entrate un piano di rateizzazione per rientrare nel debito di € 444.163,81 [l'intero debito prospettato dall'Agenzia delle Entrate] senza incidere eccessivamente sui costi dell'azienda. L'Agenzia delle Entrate aveva accolto l'istanza di rateizzazione prevedendo 72 rate mensili il cui pagamento doveva avvenire a partire dal 29 luglio 2019 secondo le scadenze allegate. La difesa produceva prova del pagamento delle prime sei rate in modo regolare e aderente al piano dal 29 luglio 2019 al 28 gennaio 2020. La teste che si era occupata del piano di rateizzazione e aveva redatto il prospetto di dilazione del debito, giustificava la sospensione dei pagamenti delle rate con l'acuirsi della crisi economica dovuta all'emergenza sanitaria in corso.

In data 27 maggio 2021 la presentava all'Agenzia delle Entrate una seconda istanza di rateizzazione delle somme non versate in attesa di approvazione.

Infine la teste aggiungeva che nel 2016 e nel 2017 il aveva rinunciato al proprio compenso in favore della società [cfr. CUD prodotti dalla difesa].

Le dichiarazioni dei testi, precise ed analitiche, della cui credibilità non v'è motivo di dubitare, sono pienamente riscontrate dalla cospicua produzione documentale. I pagamenti delle rate sono stati documentati e risultano essere stati regolari fino al 28 gennaio 2020, data compatibile con la giustificazione offerta della essendo, l'emergenza sanitaria, esplosa alla fine del febbraio 2020. Alla luce di quanto esposto risulta evidente che la condotta di omesso versamento delle imposte da parte dell'imputato, se pur volontariamente tenuta, è stata "imposta" al soggetto dalle circostanze che aveva dovuto fronteggiare; tali circostanze hanno inciso sulla colpevolezza dell'imputato che si ritiene insussistente stante la inesigibilità della condotta doverosa omessa.

Sul punto si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità statuendo che l'imputato può invocare la assoluta impossibilità di adempiere a condizione che assolva gli oneri di allegazione inerenti al profilo della non imputabilità a lui medesimo della crisi economica. Inoltre l'imputato deve dimostrare che

le difficoltà finanziarie non potevano essere fronteggiate con idonee misure da valutarsi in concreto anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale [cfr. Cass. Pen. N.5467 del 5.12.2013 e Cass. Pen 20266 del 8.4.2014].

Nel caso di specie è circostanza provata che la contrazione del fatturato avvenuta tra il 2012 e il 2015 e la crisi finanziaria proseguita anche successivamente fossero state determinate **da fattori esogeni e assolutamente estranei alle scelte imprenditoriali del** ; invero il mercato in cui operava la era stato travolto da una crisi causata dalla concorrenza dei mercati esteri, dallo sviluppo della tecnologia e dal crollo del mercato Russo, principale acquirente dei gioielli marco

Quanto alle misure esperibili per fare fronte ad una crisi finanziaria non si può certo ignorare l'opportunità, in astratto, del ricorso al credito bancario, nel caso concreto però preme sottolineare che le banche avevano già notevolmente ridotto, tra il 2012 e il 2015, i fidi bancari concessi a sicché è verosimile dedurre da tale circostanza l'indisponibilità delle stesse a concedere ulteriori linee di credito alla società.

Il invece non rinunciava al tentativo di risollevarle le sorti della società tramite misure incidenti sfavorevolmente sul suo patrimonio, l'amministratore infatti nel 2016 e nel 2017 aveva rinunciato ai propri compensi. Inoltre, come affermato dal , lo stesso aveva eseguito dei conferimenti a favore della società che, se pur non direttamente volti a soddisfare i crediti tributari, erano finalizzati a risanare la situazione finanziaria della società in vista anche dell'adempimento degli oneri fiscali.

Un breve approfondimento merita la gestione dei dipendenti della stante la ritenuta portata non scusante del pagamento delle retribuzioni sostenuta da una parte della giurisprudenza. Se è vero che il aveva affermato che era stata data precedenza alle dipendenze e che la crisi di liquidità era stata acuita dal pagamento del TFR ai dipendenti licenziati nel 2015, è pur vero che tale circostanza era inserita in un contesto di decisioni imprenditoriali che non avevano certo omesso misure drastiche nei confronti del personale. Non è possibile di conseguenza ritenere che il avesse privilegiato in modo assoluto i dipendenti al fine di evitare i licenziamenti; invero il prevenuto aveva fatto ricorso alle misure assistenziali a carico dello Stato [cassa integrazione] e successivamente aveva licenziato più della metà dei dipendenti [tra il 2012 e il 2015 si era passati da 30/40 a 11 unità].

Infine sussistono, nel caso di specie, alcuni rilevanti indicatori del finalismo della condotta del verso l'adempimento degli obblighi tributari: lo stesso infatti oltre ad aver messo in cassa integrazione e poi licenziato i dipendenti, oltre ad aver rinunciato al suo stipendio e ad aver immesso nella società risorse proprie, aveva presentato all'Agenzia delle Entrate un piano di ammortamento relativo all'anno di imposta in contestazione pagando le rate concordate in modo regolare e preciso fino al gennaio del 2020. Successivamente il pagamento delle rate era diventato insostenibile a causa dell'emergenza sanitaria entrata nel vivo a far data dalla fine del febbraio del 2020, ma lo stesso aveva confermato il suo intento presentando un ulteriore piano di rateizzazione post Covid il 27 maggio 2021.

Orbene non resta che concludere affermando che il quadro generale in cui il ha omesso il versamento delle ritenute di imposta impone una sintesi di assoluzione: l'imputato non è rimproverabile in quanto la condotta è stata tenuta in circostanze anormali ed eccezionali tali da rendere soggettivamente inesigibile il comportamento lecito.

PMQ

Visto l'art. 530 c.p.p. assolve dal reato lui ascritto perché il fatto non costituisce reato.

Visto l'art. 544 terzo comma indica in giorni 45 il termine per la redazione della motivazione della sentenza.

Milano, 4.6.2021

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

Milano, 11/6/2021

IL CANCELLIERE

Alessandro C.

Il Giudice

Dr.ssa Neana Ramundo